



**IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Franca Mangano	Presidente
dott. Vincenzo Vitalone	Giudice
dott.ssa Daniela Bianchini	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 316 c.c. da [REDACTED]
[REDACTED] iscritto al n. 4427/2016 ed avente ad oggetto la regolamentazione
dell'affidamento e del mantenimento della figlia [REDACTED], nata il [REDACTED]
[REDACTED] dalla relazione della ricorrente con [REDACTED]
esaminata la memoria di costituzione di [REDACTED]

rilevato che, dopo un periodo di convivenza *more uxorio*, le parti si
sono separate di fatto a seguito di contrasti e tensioni insorti tra le stesse;

che parte ricorrente chiede l'assegnazione della casa familiare sita in
Roma, [REDACTED] di proprietà del [REDACTED] l'affidamento
condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, la
regolamentazione del diritto di visita del padre e la previsione di un
contributo paterno al mantenimento della minore nella misura di euro
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, mediche,
scolastiche e ricreative, necessarie per la figlia;

che parte resistente, costituitasi in giudizio, aderisce alla domanda di
affidamento condiviso della minore e di collocazione prevalente presso la
madre, mentre si oppone alla domanda di assegnazione della casa familiare
in favore della ricorrente e chiede di poter contribuire al mantenimento della
minore nella misura di euro 300,00 mensili, importo dallo stesso già versato
sia pure con l'aiuto dei propri genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie
da sostenersi per la figlia;

tanto premesso:

ritenuto che la domanda di affidamento condiviso può essere
senz'altro accolta, in quanto non si ravvisano profili di specifica inidoneità
educativa o di oggettivo impedimento a carico di uno dei due genitori tali da
giustificare l'affidamento esclusivo della minore all'altro;

considerato, quindi, che la minore può essere affidata ad entrambi i
genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, e collocata presso
la madre;

che i periodi di permanenza della minore presso il padre si intendono regolati come da dispositivo, al fine di fornire ai genitori un criterio organizzativo;

che la casa familiare può essere assegnata alla madre in applicazione del criterio preferenziale di cui all'art. 337 *sexies* c.c.;

che l'assegno dovuto dal resistente alla ricorrente, quale contributo paterno al mantenimento della minore, può essere confermato nella misura di euro 300,00 mensili (non potendosi prevedere un importo superiore in considerazione del fatto che il medesimo dovrà lasciare la casa familiare di sua proprietà e reperire altro alloggio), con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche (non assicurate dal Servizio sanitario nazionale), di istruzione e sportive, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate;

che, a tal fine, deve essere chiarito, anche alla luce del vigente protocollo, che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'*an*, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel *quantum* ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie;

che in tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i genitori (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori;

che, in sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito:

spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.);

spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:

scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza; spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di

trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);

spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;

spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;

che, anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato, mentre, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;

che, infine, l'esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese di lite;

P.Q.M.

il Tribunale, prima sezione civile, pronunciando definitivamente sul ricorso presentato da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], così provvede:

- a) affida la figlia minore [REDACTED] ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della minore saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
- b) la minore avrà collocazione prevalente presso la madre con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze della minore, a fine settimana alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00, nonché per 7 giorni durante le vacanze natalizie in modo da ricomprendere ad anni alterni il Natale o il Capodanno, per 3 giorni durante le vacanze pasquali in modo da ricomprendere ad anni alterni il giorno di

Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;


- c) assegna alla madre la casa familiare sita in Roma, [redacted] da cui il padre dovrà allontanarsi entro il 30 aprile 2017;
- d) dispone che il padre provveda al mantenimento della figlia nella misura di euro 300,00 mensili, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa o tramite bonifico bancario, con decorrenza dalla presente pronuncia e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici elaborati dall'ISTAT;
- e) pone le spese straordinarie, di cui in motivazione, nell'interesse della minore, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate e documentate, come meglio specificato in parte motiva;
- f) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Si comunichi.


Così deciso in Roma il 3 marzo 2017.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Franca Mangano



IL CANCELLIERE C1
Renata Notarmuzi



Depositato in Cancelleria

Roma, li. 19 APR. 2017



IL CANCELLIERE C1

Renata Notarmuzi

